



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41 in data 06-06-2020	OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ACCONTO IMU 2020. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.
---	---

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di giugno alle ore 11:30, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
CAMPI Ivano	- <i>SINDACO</i>	Presente	
BORGHI Pierangelo	- <i>VICE SINDACO</i>	Presente	
PINI Emanuele	- <i>ASSESSORE</i>	Assente	
BORGHI Dario Valter	- <i>ASSESSORE</i>	Presente	
MARIOTTI Monica	- <i>ASSESSORE</i>	Presente	
CASTAGNOLI Stefania	- <i>ASSESSORE</i>	Presente	
T O T A L I		5	1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. Angelo Quagliotti.

Il Presidente: **Ivano CAMPI** in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»*;
- il citato comma 762 dispone altresì che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote»* deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento *«stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»*;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che *«Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»*;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RITENUTO CHE:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed

interessi, limitatamente ai contribuenti che, a causa degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, hanno registrato le seguenti difficoltà economiche:

- perdita del posto di lavoro, per le persone fisiche;
- riduzione del 33% del fatturato registrato nel trimestre di riferimento (marzo, aprile, maggio) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per le persone giuridiche e i lavoratori autonomi;

L'attestazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2020 con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, alla quale andrà allegata idonea documentazione attestante la situazione di disagio economico;

DARE ATTO che, con riferimento all'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, in merito alla quota IMU destinata allo Stato pari allo 0,76 per cento sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, e ritenuto lo Stato beneficiario del versamento ancorché titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, si ritiene applicabile la facoltà di differimento dei termini di versamento essendo, la stessa, espressamente riconosciuta ai comuni dall'art.1 , comma 777, lett. b) della Legge n.160/2019;

PRESO ATTO che la stessa Fondazione IFEL di ANCI, in data 21 maggio 2020, tramite il proprio sito istituzionale ha promosso la facoltà per i comuni di disporre il differimento della rata di acconto IMU 2020 non generalizzato, ma mirato ai soggetti che hanno risentito degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 ma di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che, a causa delle difficoltà economiche registrate a causa della pandemia COVID-19, effettuano il versamento della rata di acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020.

DARE ATTO che, in tal modo sono salvaguardate le esigenze di cassa del bilancio comunale, già messe a dura prova a causa del generalizzato calo delle altre entrate comunali, nell'incertezza di un sostegno statale ai comuni e, nell'imminenza del termine di scadenza della rata di acconto IMU, il differimento selettivo del termine costituisce un tangibile, seppur provvisorio sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, sta registrando difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione emergenziale;

DATO ATTO che non occorre apportare alcuna modifica al bilancio di previsione comunale;

CONSIDERATO CHE la deliberazione consiliare, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita richiedere il parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore II°, resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il D.lgs.18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli espressi nei modi e forma previsti dalla legge:

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale:
 - di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
 - di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che, a causa degli effetti negativi dell'emergenza sanitaria, hanno registrato le seguenti difficoltà economiche:
 - a) perdita del posto di lavoro, per le persone fisiche;
 - b) riduzione del 33% del fatturato registrato nel trimestre di riferimento (marzo, aprile, maggio) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per le persone giuridiche e i lavoratori autonomi;
 - di stabilire che, i contribuenti di cui ai punti precedenti, dovranno dichiarare con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la situazione di difficoltà economica, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2020, allegando idonea documentazione attestante la situazione di disagio economico;

Con votazione separata unanime favorevole,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Ivano CAMPI)

IL SEGRETARIO
(dott. Angelo Quagliotti)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*